

N. 05805/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01124/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2020, proposto da Tiziana Fioretti e Antonio Grazioli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via S. D'Acquisto N° 168;

contro

Comune di Trentola Ducenta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- a) del provvedimento prot. n. 16490 del 09.01.2020, di diniego delle SCIA e della SCA presentate, a firma del Responsabile Area Urbanistica, Arch. Teresa Aliperti;
- b) per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 12311 del 01/10/2018; c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I Sig.ri Tiziana Fioretti e Antonio Grazioli hanno impugnato il provvedimento (prot. n. 16490) del 9 gennaio 2020 di diniego delle SCIA presentate e riferite ad un appartamento di proprietà, situato al piano terra di un fabbricato e nel Comune di Trentola Ducenta.

Gli stessi ricorrenti affermano di aver realizzato, in deroga alle distanze, una tettoia in legno nel cortile di proprietà ed una pensilina in legno posta, invece, sul lato est del fabbricato.

La tettoia/veranda risultava oggetto dell'Ordinanza di demolizione n. 191/17 (poi impugnata) e di un successivo permesso di Costruire in Sanatoria n. 7/2018 rilasciato il 22 marzo 2018 e avente ad oggetto la trasformazione della contestata tettoia in un pergolato con struttura in legno coperta da piantumazioni e/o telo removibile.

Per quanto riguarda la tettoia gli stessi ricorrenti presentavano, il 10 maggio 2018 una SCIA in Sanatoria (è la SCIA n. 6172), in variante al Permesso a Costruire 07/2018, prevedendo la rimozione parziale della chiusura in legno e delle tegole della

tettoia e la sostituzione della copertura esistente con canadesi di colore verde in armonia con la piantumazione da realizzare, per evitare l'accumulo di fogliame.

Con riferimento alla pergotenda il tecnico incaricato presentava la SCIA in Variante (prot. n. 7782 dell'11 giugno 2018), al fine di regolarizzare una copertura amovibile in lamelle in PVC e successivamente una copertura con telo in plastica, modificando così l'originaria copertura prevista.

Con provvedimento prot. n. 16490 del 30 dicembre 2019 il Comune di Trentola Ducenta ha annullato le SCIA presentate dagli odierni ricorrenti, ritenendo che le osservazioni presentate dai ricorrenti non fossero esaustive.

Nell'impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi.

1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 nonies della legge 241/90, dei principi di autotutela, il difetto assoluto di motivazione e la violazione del legittimo affidamento, in quanto il provvedimento di diniego delle Scia presentate dai ricorrenti sarebbe tardivo in violazione del termine dei trenta giorni previsto dall'art. 19, c. 3, della legge 241/90, non sussistendo nemmeno i presupposti per qualificare il provvedimento impugnato come un atto di autotutela adottato ai sensi dell'art. 21 nonies;

2. la violazione degli artt. 5, 86 e 87 del r.u.e.c. del comune di Trentola Ducenta, dell'art. 22 del d.p.r. 380/2001, oltre al difetto di motivazione, in quanto le Scia presentate si sarebbero limitate a prevedere una variante a quanto già autorizzato.

Non si è costituito il Comune di Trentola Ducenta, malgrado fosse stato correttamente intimato.

All'udienza straordinaria del 21 settembre 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere risultando fondato il secondo motivo, sussistendo i dedotti profili di eccesso di potere e di difetto di motivazione.

1.1 Per quanto concerne il pergolato, posto sul lato nord, va evidenziato come il PdC in sanatoria n. 7/2018, assentiva la realizzazione di una struttura in legno e copertura composta da piantumazione e/o telo removibile, mentre la successiva SCIA in variante, rispetto al PdC in sanatoria, prevedeva la realizzazione di una copertura con telo in plastica.

1.2 E' evidente come dal provvedimento impugnato non è dato comprendere l'argomentazione ritenuta dirimente dal Comune al fine di disporre il rigetto, non risultando evincibile la differenza che la copertura sia costituita da lamelle di PVC (così come autorizzato dal permesso di costruire) o da un telo di plastica retraibile che, in quanto tale, non incide sulla consistenza del pergolato e sulla struttura già assentita.

1.3 Nemmeno è dirimente il riferimento al presunto contrasto con l'art. 86 del R.U.E.C. (argomentazione contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento di rigetto), disposizione quest'ultima che si limita a riportare la definizione di pergolato, senza nulla disporre circa la copertura della stessa struttura.

1.4 Si consideri, peraltro, che precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che rientra nella nozione di pergolato una struttura in legno o metallo " *che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile* (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638) e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad uso del tutto momentaneo (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2134; 8 maggio 2018, n. 2743; TAR Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2009, n. 222; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638;

29 agosto 2012, n. 1481; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 908) (Tar Salerno, sez. II, n. 1761/2018)”.

1.5 È evidente che, sia una copertura in lamelle in PVC che quella con un telo di plastica, integrano entrambe la realizzazione di una copertura filtrante e facilmente amovibile ed hanno il solo intento di evitare l'accumulo del fogliame derivante dalle piantumazioni sovrastanti, senza incidere sui caratteri fondamentali della struttura in legno già autorizzata e così come precisati nell'art. 86 sopra citato.

1.6 Per quanto riguarda la pensilina, posta sul lato est dell'appartamento, il Comune ha rigettato la SCIA presentata dai ricorrenti, in quanto l'opera sarebbe in contrasto con l'art. 88 del vigente R.U.E.C. e con l'art. 907 del cod. civile e, ciò, senza che sia possibile evincere in che termini dette disposizioni siano ostative rispetto al manufatto di cui si tratta.

1.7 In particolare non si comprende il riferimento all'art. 88 del RUEC che, a sua volta, prevede che le tettoie debbano avere un'altezza all'imposta non superiore a 3,00 ml ed una superficie coperta non superiore a 15 mq., condizioni che non riguardano la Scia presentata dal ricorrente che non aveva ad oggetto la realizzazione di modifiche strutturali, rispetto a quanto autorizzato.

1.8 Nemmeno è dirimente il riferimento all'art. 907 del codice civile nella parte in cui disciplina “*la distanza delle costruzioni dalle vedute*” e, ciò, considerando che il precedente proprietario del piano sovrastante aveva espressamente autorizzato (la documentazione è in atti) la tettoia in questione.

1.9 Il difetto di motivazione risulta, peraltro, confermato dal fatto che dette argomentazioni, a sostegno della legittimità delle modifiche da introdurre rispetto a quanto autorizzato, erano state portate all'attenzione del Comune a seguito della comunicazione di avvio e finalizzata al rigetto delle Scia in sanatoria e, ciò, senza che

lo stesso Comune abbia ritenuto di addurre nessun'ulteriore argomentazione, rifacendosi, peraltro implicitamente, alla precedente comunicazione di avvio del procedimento.

2. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto e i provvedimenti impugnati vanno impugnati nei termini sopra citati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione diretta al legale di parte dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di parte motiva.

Condanna il Comune di Trentola Ducenta al pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge, il tutto da attribuirsi al legale di parte per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI